

anni prima della scadenza del termine dell'assicurazione, alla riscossione del capitale per ottenere una rendita vitalizia decorrente dall'età di 55 o 60 o 65 anni, e per le donne anche dall'età di 50 anni.

L'ammontare della rendita vitalizia, corrispondente al capitale assicurato, sarà calcolato in base alla tariffa speciale IX che l'Istituto pone a disposizione dei soci della Cassa Mutua di Torino.

L'opzione per la rendita vitalizia non è ammessa quando l'ammontare annuo della medesima è inferiore a 180 lire.

7. — Ai sottoscrittori dei contratti precedenti potranno essere rilasciati a loro richiesta libretti con vincolo assicurativo a versamenti volontari, in corrispondenza dei quali, considerati come premi unici per assicurazioni della stessa natura del contratto principale, saranno assicurate somme complementari in aumento a quelle inizialmente convenute.

Le somme assicurabili coi versamenti volontari, complessivamente con quelle assicurate coi versamenti delle polizze, non potranno superare lire 5000.

*Iscrizioni di diritto.*

8. — Ai soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino che devono essere assicurati di diritto all'Istituto Nazionale, a norma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1912, n. 305, verranno assegnati contratti per capitali differiti, senza diritto a rimborso in caso di premorienza, di durata 5, 10, 15 o 20 anni, in guisa che la durata del nuovo contratto in complesso con gli anni di appartenenza alla medesima Cassa Mutua Pensioni di Torino non dia un periodo inferiore di 20 anni nè superiore a 25 anni.

Anche per questi contratti è eventualmente ammessa la conversione in rendita secondo è prescritto al numero 6.

*Adesioni e proposte di polizze.*

9. — Le adesioni dei soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino alle combinazioni assicurative offerte dall'Istituto Nazionale avvengono con la sottoscrizione delle proposte sui formulari predisposti dall'Istituto.

